

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 527 DEL 21/03/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PRESSO LE STRUTTURE DELL'A.ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 451/25

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1809 del 22/10/2021, è stata rinnovata la Convenzione con l'Università Ca' Foscari Venezia per lo svolgimento di tirocini curriculari, presso le strutture dell'AULSS 7, e che tale convenzione è scaduta il 5/09/2024;
- l'Università Ca' Foscari ha richiesto, con nota al prot.n. 19266 del 28/02/2025, di stipulare una nuova convenzione per far accogliere, presso le strutture dell'A.ULSS 7, i propri studenti in tirocinio di formazione ed orientamento;

Rilevato che l'Università, con successiva email del 3/03/2025, ha indicato il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, allegandone il relativo curriculum vitae, ed ha individuato quale area di interesse l'U.O.C. SERD 1 e come tutor la dott.ssa Erica Parolin Assistente Sociale presso di essa;

Preso atto che la richiesta di tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente dai referenti del servizio interessato, infatti, è pervenuto il parere favorevole sia del tutor designato, la dott.ssa Erica Parolin, Assistente Sociale, che del dr. Giovanni Greco, Dirigente Medico nonché Direttore dell'U.O.C. SERD 1, entrambi con email del 4/03/2025, conservate agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta e il cui testo definitivo è stato concordato tra le parti, come da mail del 12/03/2025, agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione per tirocinio con l'Università Ca' Foscari Venezia, allegata alla presente proposta di deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con l'Università Ca' Foscari Venezia il testo di convenzione allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che l'Università copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Prot. n. _____ /Rep. n. _____

CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI

Tra **l'Università Ca' Foscari Venezia**, soggetto promotore, d'ora in poi denominata “Università” o “Ateneo”, con sede in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata, quale delegato della Rettrice, dal Dirigente Dott. Mauro Cannone domiciliato per la funzione presso l'Università

e **l' A. ULSS 7 Pedemontana**, con sede legale a Bassano del Grappa (VI) in Via dei Lotti, n.40 P.IVA/ CF 00913430245, rappresentata, per la firma del seguente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza domiciliato per la funzione presso l'A.ULSS 7 stessa, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso: **a)** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e dal D.M. 142/98, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento della durata massima di 12 mesi presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9; **b)** che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1 del DM 142/98;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Oggetto. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio.

Art. 2) Obblighi del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante si obbliga:

a) ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate dal Progetto formativo e di orientamento;

- b)** a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- c)** a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, in caso di infortunio dello stagista/tirocinante durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a comunicare immediatamente l'infortunio all'Università, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative sottoscritte dall'Università medesima;
- d)** a designare un proprio responsabile incaricato (tutor aziendale) con il compito di seguire lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio attraverso la redazione della valutazione finale.

Art. 3) Obblighi dell'Università. L'Università, quale soggetto promotore, si obbliga:

- a)** ad assicurare lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso compagnia assicurativa incaricata dall'Università. È altresì attiva la copertura per il rischio di responsabilità civile attraverso polizza accesa presso compagnie assicurative operanti nel settore. Si precisa che la garanzia offerta dalla polizza RCT è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato (Università) dallo svolgimento delle attività istituzionali svolte dallo stagista/tirocinante, nei limiti di polizza. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Università si impegna a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
- b)** a designare un proprio docente (tutor dell'Università) con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività di stage/tirocinio;
- c)** a comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello stage/tirocinio presso il soggetto ospitante.

Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante. Lo stagista/tirocinante, durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento, si impegna a:

- a)** svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- b)** annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- c)** rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d)** mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio espressamente individuate come confidenziali/riservate ("Informazioni Confidenziali"). La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

Art. 5) Risultati dell'attività. I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante sono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali d'autore e il diritto di paternità dell'opera in capo allo stagista/tirocinante nel caso in cui tali risultati abbiano come oggetto l'attività svolta durante lo stage/tirocinio. Lo stagista/tirocinante potrà fare un'utilizzazione scientifica di tali risultati e/o pubblicarli previa autorizzazione scritta del soggetto ospitante, la quale autorizzazione non potrà essere negata salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

Art. 6) Durata della Convenzione. La presente Convenzione ha durata di cinque anni dalla data della sua stipula, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare alla controparte a mezzo PEC o raccomandata a.r. con un preavviso di tre mesi.

E' facoltà dell'Università recedere unilateralmente dalla presente Convenzione anche prima della data di scadenza naturale dell'atto, qualora la Convenzione non risponda più agli interessi istituzionali dell'Ateneo, dandone comunicazione al soggetto ospitante con preavviso scritto - a mezzo PEC o raccomandata a.r. - di almeno tre mesi.

Anche in caso di recesso unilaterale da parte dell'Università, sono comunque fatti salvi, e quindi devono essere portati a conclusione, i tirocini già in essere che saranno regolati dalla presente convenzione.

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, da inviare a mezzo PEC o raccomandata a.r.

Art. 7) Oneri fiscali. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Poiché il soggetto ospitante è una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, l'imposta di bollo, giusta delibera n. 143-2020 del 28/09/2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sarà a carico del soggetto promotore, il quale provvederà ad assolverla in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate UT Venezia 1 prot. n. 170233/2021.

Art. 8) Trattamento dei dati personali. Nell'esecuzione degli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento dei tirocini oggetto della presente Convenzione, il soggetto ospitante tratterà i dati dei tirocinanti in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7) del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), ad eccezione delle seguenti attività, per le quali è nominato dal soggetto promotore responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto: a) selezione dei tirocinanti, mediante analisi dei curricula vitae e degli eventuali dati di natura anche particolare (nel caso di studenti portatori di disabilità); b) tenuta dei registri delle presenze, comprensivi della scheda di fine attività necessaria al soggetto promotore per il riconoscimento dei crediti nel curriculum didattico del tirocinante; c) trattamento dei dati personali in caso di eventuali infortuni dei tirocinanti ovvero di danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che il soggetto ospitante, nella sua qualità di responsabile del trattamento, dovrà rispettare le istruzioni e adempiere agli obblighi riportati nella Determinazione Dirigenziale n. 1972/2020 prot. n. 53342 del 2/10/2020, già agli atti, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegata.

L'Università, in qualità di Titolare del Trattamento, invierà al soggetto ospitante, contestualmente all'invio della convenzione firmata, Atto di nomina a Responsabile del Trattamento.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, il soggetto promotore e il soggetto ospitante, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell'accordo verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo stesso ovvero per finalità istituzionali. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti e referenti dell'accordo. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni. Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. Il soggetto promotore ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione a: Università Ca' Foscari Venezia – Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. Per questioni riguardanti la protezione dei dati personali si prega di contattare il soggetto ospitante ai seguenti recapiti email: privacy@aulss7.veneto.it e/o rpd@aulss7.veneto.it

Art.9) Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere

intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall’Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

il soggetto ospitante si farà carico degli obblighi derivanti dagli articoli 36, 37 e 41 del D. Lgs 81/2008 (Informazione ai lavoratori, Formazione specifica, Sorveglianza sanitaria) nonché dell’obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 10) Risoluzione delle controversie. L’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 11) Negoziazione delle clausole. Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione e di ogni sua singola clausola è stato oggetto di specifica negoziazione ed espressa approvazione.

Art. 12) Norme di rinvio. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione e alla normativa di Ateneo vigenti in materia.

Venezia, _____

L’UNIVERSITA’ _____

IL SOGGETTO OSPITANTE _____